



COMUNE DI ROCCABERNARDA

(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27.3.2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione Aliquote IMU per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17.40 in Roccabernarda, nella sala consiliare sita in Via della Resistenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con lettera d'invito del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luigi PIRO prot. n° 1044 in data 22.3.2017, per come integrata con ordine aggiuntivo prot. N. 1061 del 24.3.2017, nei modi e termini prescritti, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

N.D	Nome e Cognome	P	A
1	PUGLIESE Vincenzo	X	
2	BONOFIGLIO Marcello	X	
3	PIRO Luigi	X	
4	PISANI Antonio	X	
5	SCALZI Giuseppina		X
6	COLAO Francesco		X
7	SCIGLIANO Antonio		X
8	SCALISE Armando	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Pugliese Francesco.

Componenti assegnati	N. 8 (compreso il Sindaco)
Consiglieri presenti	N. 5
Consiglieri assenti	N. 3

Assume la Presidenza il Dott. Luigi PIRO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sperimentale;

Visto il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed in particolare gli articoli 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

Visto che con il vigente regolamento IUC avvalendosi dell'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 il comune di Roccabernarda ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'imposta municipale propria ai cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, a/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Visto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

Considerato che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 l'imposta municipale non si applica;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente;

Preso atto dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità per il 2016), Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti per l'anno 2016 e 2017;

Considerato che si è ritenuto opportuno mantenere, ai sensi del richiamato Articolo 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni vigenti nell'anno 2015 e 2016, al fine di non aggravare il carico fiscale;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale propria (IMU), come di seguito indicato:
 - a. Aliquota prevista per l'abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, il 4 per mille (4‰);
 - b. Aliquota prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito (la cui base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento) il 4,6 per mille (4,6‰);
 - c. Aliquota prevista per tutti gli altri immobili ad esclusione delle abitazioni principali e di quelle equiparate e degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il 7,6 per mille (7,6‰);
 - d. Detrazione prevista per l'abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Di confermare l'abolizione per l'anno 2017, l'imposta comunale propria (IMU) per i terreni agricoli e per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
3. Di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. N°5343/2012 del 16.04.2012.

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con lo stesso esito della votazione di cui sopra.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luigi Piro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Pugliese

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per come sostituito dal Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Salvatore Talarico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della presente deliberazione viene iniziata oggi _____ la pubblicazione all'albo pretorio on – line del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (Registro pubblicazioni n. _____).

Roccamandara, lì _____

Il Funzionario Incaricato
Salvatore Rizza

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Funzionario Incaricato
Salvatore Rizza